



Ita il dossier sull'ingegneria strutturale - Speciale NTC

[Home](#)

Collaudo: per il CNI la non iscrizione all'albo è una scelta sbagliata

Matteo Peppucci - INGENIO 19/04/2018 4

Ingegneri: sbagliata la decisione dell'Assemblea del CSLP di non inserire il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale per i pubblici dipendenti che, a norma dell'art.102 del Codice Appalti, chiedono di essere iscritti all'Albo dei Collaudatori

Con un comunicato del 19 aprile, il CNI ha ricordato che i **liberi professionisti che svolgono le attività di progettazione di direzione dei lavori e di collaudo, statico**, come esplicitamente richiesto dall'**art. 67 comma 2 del dpr 380/2001**, e tecnico-amministrativo, sono **tenuti all'iscrizione all'albo professionale** ed agli obblighi connessi: **formazione permanente, assicurazione, rispetto di regole deontologiche**.

Pertanto la scelta del CSLP di non inserire il requisito dell'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti che chiedono di essere iscritti nell'Albo dei Collaudatori, per il CNI, è una "scelta profondamente sbagliata" poiché *"contraddice i più elementari principi di parità di requisiti tra controllore e controllato e sottrae al rispetto di regole deontologiche l'importantissima funzione del collaudatore caratterizzata, oltre che da competenza, anche da terzietà"*.

Il CNI ricorda anche che la **legge 1086/1971** ed il dpr 380/2001 prevedono che il **collaudatore statico debba essere iscritto all'Ordine di competenza da almeno dieci anni**. Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti ad utilizzare un unico professionista per svolgere anche la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, **è logico ritenere che il requisito dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni**.

"Contrasteremo – conclude il CNI - in ogni sede appropriata la posizione dell'Assemblea del CSLP cercando di ristabilire i principi della parità di condizioni tra soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere la stessa prestazione professionale senza offrire alla committenza, e quindi alla società, le medesime garanzie".

Leggi anche

- » Collaudo, Codice dei Contratti: no degli Architetti al decreto attuativo varato dal Consiglio Superiore dei LL.PP
- » Collaudo tecnico-amministrativo opere pubbliche: per il Cnappc necessaria l'iscrizione

Il Magazine



News

[Vedi tutte](#)

Cambiamenti Climatici, nasce a Venezia il più grande centro di ricerca italiano